**10.100**
IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*
*al primo periodo, dopo le parole:* "ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", *inserire la seguente:* "anche";
*al secondo periodo, dopo le parole:* «libera professione intramuraria», *inserire le seguenti:* «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»*;*
*aggiungere in fine il seguente periodo:* "Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9".

**10.2 CORR**

IL RELATORE
*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*
a) *sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;
b) *sostituire le parole:* «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti:* «**presso** le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».
*Conseguentemente:*
- *al medesimo articolo 10:*
1. *al comma 2, sostituire le parole:* «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «una struttura»;
2. *al comma 3, sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
3. *al comma 4, sostituire le parole:* «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti:* «strutture»;
4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «strutture sanitarie», *inserire le seguenti:* «e sociosanitarie pubbliche **o** private».
- *all'articolo 12:*
1. *al comma l, sostituire le parole:* «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
2. *al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica **o** privata»,*
3. *al comma 5, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente

assicurato» *con le seguenti:* «la struttura sanitaria **o** sociosanitaria pubblica **o** privata».

**10.12**
DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*
«, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».

**10.20**
IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole:* «del presente articolo»*, inserire le seguenti:* «o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

**10.29**
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 3, dopo la parola:* «assicurazione» *aggiungere le seguenti:* «per colpa grave».

**10.31**
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 4, sostituire la parola:* «assicurativa» *con le seguenti:* «della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1».

**10.35** (testo 2)
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*
*a) al primo periodo:*
1. *dopo le parole:* «del Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. *dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le*

*seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
3. *dopo le parole:* «di tutela», *inserire le seguenti:* «dei cittadini e»;
4. *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».
*b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n.67.».

**10.200 CORR**

IL RELATORE
*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», inserire le seguenti: «e* ***all'articolo*** *12, comma 3».*

**10.300**
IL RELATORE

*Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente:*
*"6-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 del citato articolo 10, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio di cui all'articolo 3. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati."

**12.18**
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «L'impresa di assicurazione», *inserire le seguenti:* «, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato».

**13.6** (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole:* «introduttivo del giudizio» *aggiungere le seguenti:* «Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa».